

**POSIZIONE COMUNE 2004/133/PESC DEL CONSIGLIO****del 10 febbraio 2004****concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha ripetutamente sottolineato il suo impegno per la stabilizzazione e la normalizzazione della situazione nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sulla base della completa attuazione dell'accordo quadro.
- (2) Il Consiglio ha dato prova di tale impegno attraverso l'intenso coinvolgimento del segretario generale/alto rappresentante, la nomina dei rappresentanti speciali dell'UE che si sono succeduti e l'effettuazione delle operazioni «Concordia» e «Proxima».
- (3) Nonostante un complessivo miglioramento della situazione, alcune persone continuano a promuovere o a partecipare ad attività violente che contraddicono i principi fondamentali di stabilità, integrità territoriale e carattere unitario e multietnico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su cui si basa l'accordo quadro e/o a minare e ostacolare l'attuazione concreta dell'accordo mediante azioni che esulano dal processo democratico.
- (4) Appare opportuno, pertanto, attuare nei confronti delle suddette persone, comprese quelle residenti al di fuori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, misure mirate consistenti in restrizioni all'ammissione nel territorio degli Stati membri.
- (5) Dette misure non dovrebbero configurarsi come una limitazione della loro libertà di opinione e di espressione.
- (6) La posizione comune 2001/542/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa a un divieto di visto nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia <sup>(1)</sup> dovrebbe essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone, elencate nell'allegato, che promuovono attivamente o parteci-

pano ad attività estremistiche violente che contraddicono i principi fondamentali di stabilità, integrità territoriale e carattere unitario e multietnico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia su cui si basa l'accordo quadro di Ohrid e/o a coloro che minano e ostacolano deliberatamente, ripetutamente e illegalmente l'attuazione concreta dell'accordo quadro mediante azioni che esulano dal processo democratico.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

*Articolo 2*

1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- i) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
- ii) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; oppure
- iii) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 18.7.2001, pag. 55.